

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6, commi 9 e 10;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 53;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", emanato con D.R. n. 3427 del 12/12/2011 e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 6, comma 2, lettera c);

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23/07/2024;

VISTA la deliberazione assunta dal Senato Accademico nella seduta del 17/09/2024;

DECRETA

Art. 1 – È emanato il "*Regolamento per la disciplina del Fondo di solidarietà e per fini assistenziali*", allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2 – Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito di Ateneo.

Il presente decreto è acquisito alla raccolta nell'apposito registro di questa Amministrazione.

IL RETTORE

(Prof. Nathan LEVIALDI GHIRON)

“Regolamento per la disciplina del Fondo di solidarietà e per fini assistenziali”

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, convenuto tra l'Università degli Studi di Roma “TorVergata” (da qui in poi anche “Ateneo”), le Organizzazioni Sindacali e la Rappresentanza Sindacale Unitaria di Ateneo, disciplina gli interventi di solidarietà e a fini assistenziali mediante erogazione di sussidi economici a favore del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario e dei collaboratori ed esperti linguistici in servizio presso l'Ateneo con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, nonché l'iter procedurale di richiesta, valutazione ed erogazione del sussidio.

Art. 2

Garante della privacy del Fondo di solidarietà e per fini assistenziali

1. Al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati personali e sensibili riguardanti i richiedenti e di anonimizzare le richieste formulate per la relativa valutazione, il Rettore nomina un Garante della privacy del Fondo di solidarietà e per fini assistenziali, individuato tra i dipendenti dell'Ateneo.

2. Il Garante ha il compito di:

- acquisire al protocollo riservato al Fondo di solidarietà e per fini assistenziali le richieste di intervento formulate;
- verificare la completezza della documentazione allegata e, in particolare, se l'istante ha allegato l'I.S.E.E. (*Indicatore Situazione Economica Equivalente*);
- trasmettere la richiesta e la documentazione ad essa allegata, debitamente anonimizzata, al presidente della commissione paritetica. Nella trasmissione il Garante deve indicare se l'istante ha già presentato una domanda per lo stesso motivo;
- dare esecuzione alle decisioni assunte dalla commissione paritetica.

3. Il Garante ha facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni.

Art. 3

Oggetto e forma della richiesta di intervento

1. La richiesta di intervento può essere formulata dal dipendente o, in caso di suo decesso, dal coniuge non legalmente separato, dal convivente more uxorio o dai figli, al verificarsi di situazioni aventi carattere di particolare gravità o da cui derivino situazioni di grave disagio socio-economico, relative:

- a) al dipendente;
- b) al coniuge non legalmente separato del dipendente;
- c) al convivente more uxorio del dipendente;
- d) ai figli del dipendente. In questo caso il beneficiario, se non convivente, deve avere un ISEE ordinario non superiore a 40.000,00 euro;
- e) ai componenti del nucleo familiare risultanti dallo stato di famiglia del dipendente.

2. La situazione avente carattere di particolare gravità o da cui derivino situazioni di grave disagio socio-economico riguarda:

- a) il decesso del dipendente,

- b) il decesso del coniuge non legalmente separato, del convivente more uxorio e dei figli del dipendente;
- c) malattie gravi e/o invalidanti;
- d) interventi chirurgici non voluttuari, effettuati in Italia o all'estero, le cui spese non sono sostenute dal Servizio Sanitario Nazionale. In casi di particolare urgenza, debitamente documentata, la commissione può erogare un contributo finanziario anche per gli interventi chirurgici garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- e) stati di particolare indigenza e gravi disagi socio-economici;
- f) acquisto di mezzi e dispositivi necessari alla deambulazione, atti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione;
- g) danni all'immobile adibito ad abitazione, causati da eventi eccezionali;
- h) adozione;
- i) altre situazioni non elencate ma ritenute dalla Commissione di particolare gravità o da cui derivino situazioni di grave disagio socio-economico.

3. La richiesta, sottoscritta dall'istante, è redatta utilizzando il fac-simile predisposto dall'Amministrazione generale reperibile sul sito istituzionale dell'Ateneo ed indirizzata al Garante di cui al precedente articolo 2.

4. Per la relativa valutazione la domanda deve essere necessariamente corredata dalla certificazione ISEE ordinario, nonché da ogni ulteriore documento relativo alla situazione da cui origina l'istanza e, tra gli altri, da:

- dichiarazione attestante il disagio socio-economico e situazioni di particolare indigenza;
- documentazione attestante l'evento;
- documentazione attestante le spese sostenute;
- dichiarazione di non aver ottenuto nessun rimborso per lo stesso evento da parte di compagnie di assicurazione ovvero da parte di soggetti pubblici o privati e di impegnarsi a non richiedere il rimborso successivamente;
- qualora l'istante abbia ricevuto o preveda di ricevere un eventuale rimborso da parte di compagnie di assicurazione ovvero da parte di soggetti pubblici o privati, dichiarazione con l'indicazione dell'importo ricevuto o presumibilmente rimborsabile.

5. La richiesta deve essere presentata entro 12 mesi dal verificarsi della situazione avente carattere di particolare gravità o da cui derivino situazioni di grave disagio socio-economico. In caso di decesso la domanda deve essere presentata entro 6 mesi.

6. La richiesta deve essere presentata al Garante, il quale, al fine di garantire la riservatezza dei dati personali del richiedente, provvede a registrare l'istanza sul protocollo riservato al Fondo di Solidarietà e per fini assistenziali.

7. Il Garante provvede ad inoltrare al Presidente della commissione paritetica l'istanza e la documentazione ad essa allegata, assicurando, ai sensi della normativa vigente in materia, la riservatezza dei dati personali e sensibili del richiedente mediante anonimizzazione della stessa.

Art. 4

Commissione paritetica

1. La commissione paritetica è nominata con Decreto rettorale ed è composta per la metà da dipendenti individuati dall'Amministrazione generale e per l'altra metà individuati congiuntamente dalle OO.SS. e dalla R.S.U.
2. I componenti della commissione paritetica durano in carica tre anni e possono essere immediatamente rinominati.
3. La commissione è presieduta dal Direttore Generale dell'Ateneo o da un suo delegato.
4. I componenti della commissione decadono dopo tre assenze consecutive non giustificate.
5. I componenti dichiarati decaduti vengono sostituiti entro 30 giorni dall'avvenuta decadenza.
6. Il Presidente della commissione provvede a convocare la commissione almeno ogni 4 mesi oppure su richiesta di almeno un quinto dei componenti della stessa.
7. La commissione può operare anche con l'uso di strumenti telematici.
8. Le riunioni sono valide in presenza della metà più uno dei componenti. Le delibere sono validamente assunte con la maggioranza dei presenti.
9. Il Presidente della commissione trasmette il verbale al Garante, che assume i conseguenti provvedimenti entro 30 giorni dalla ricezione del verbale.
10. La decisione della commissione è inappellabile, fermo restando la possibilità di nuova presentazione dell'istanza, corredata da ulteriore documentazione a supporto della stessa.

Art. 5

Erogazione dei sussidi

1. Nel rispetto dei principi di solidarietà e di rotazione, i sussidi non sono cumulabili tra loro e non possono essere richiesti per il medesimo evento. In caso di sussidio erogato a titolo di rimborso delle spese sostenute, il relativo importo non può eccedere la spesa sostenuta.
2. La commissione paritetica ha piena discrezionalità nel valutare l'opportunità di concedere ulteriori sussidi a favore del personale che abbia già ottenuto il beneficio dell'intervento per l'evento di cui all'art. 3, comma 2, lett. e).
3. Nel caso in cui si tratti di coniugi o conviventi more uxorio entrambi dipendenti dell'Ateneo, la istanza per il medesimo evento deve essere presentata da uno solo dei dipendenti.
4. In caso di decesso del dipendente, è erogato un sussidio unico di € 15.000,00, diviso in parti uguali a favore del coniuge non legalmente separato ovvero del convivente more uxorio e dei figli.
5. In caso di decesso del coniuge non legalmente separato o del convivente more uxorio o dei figli, è erogato un sussidio di € 15.000,00 in favore del dipendente.

6. In caso di spese non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, sostenute a causa di malattie gravi e/o invalidanti, interventi chirurgici, degenze, cure e visite specialistiche per malattia del richiedente o del coniuge non legalmente separato o del convivente more uxorio o dei figli, nonché per le connesse spese di viaggi, vitto e alloggio, è riconosciuto un sussidio fino ad un massimo di € 15.000,00. L'importo del sussidio è poi rideterminato in misura percentuale, in relazione al valore ISEE ordinario del nucleo familiare di appartenenza, come indicato nell'allegato A al presente regolamento. La commissione può valutare di riconoscere il contributo per le spese sostenute in caso di particolare urgenza ed impossibilità oggettiva e documentata di usufruire tempestivamente dei servizi del Servizio Sanitario Nazionale. La commissione può inoltre riconoscere parte del contributo sulla base di un preventivo di spesa contenente anche la data presunta della prestazione sanitaria. In quest'ultimo caso, il dipendente deve trasmettere entro 15 giorni dalla prestazione sanitaria la documentazione relativa alla spesa effettivamente sostenuta e la commissione riconosce la restante parte del contributo.

7. Relativamente alle richieste di intervento originate da stato di indigenza e/o disagio socio-economico, la commissione valuta se quanto dichiarato e documentato dall'istante integra gli estremi dell'indigenza e/o del disagio socio-economico e, in caso positivo, riconosce un sussidio fino a un massimo di € 10.000,00. L'importo del sussidio è poi rideterminato in misura percentuale, in relazione al valore ISEE ordinario del nucleo familiare di appartenenza, come indicato nell'allegato A al presente regolamento.

8. In caso di spese sostenute dal dipendente per sé, per il coniuge non legalmente separato, per il convivente more uxorio o per i figli per mezzi necessari alla deambulazione delle persone disabili e/o per l'abbattimento delle barriere architettoniche, è riconosciuto al dipendente un sussidio fino ad un massimo di € 5.000,00. L'importo del sussidio è poi rideterminato in misura percentuale, in relazione al valore ISEE ordinario del nucleo familiare di appartenenza, come indicato nell'allegato A al presente regolamento.

9. In caso di spese sostenute dal dipendente per danni all'immobile, dove il dipendente e la sua famiglia di fatto vivono abitualmente, causati da eventi eccezionali, è riconosciuto un sussidio al dipendente fino ad un massimo di € 10.000,00. L'importo del contributo erogabile, nei limiti dell'importo massimo definito, è determinato in misura percentuale, in relazione al valore ISEE ordinario del nucleo familiare di appartenenza, come indicato nell'allegato A al presente regolamento.

10. In caso di adozione è riconosciuto al dipendente un contributo per le spese sostenute fino ad un massimo di € 15.000,00. L'importo del sussidio è poi rideterminato in misura percentuale, in relazione al valore ISEE ordinario del nucleo familiare di appartenenza, come indicato nell'allegato A al presente regolamento.

11. In caso di spese relative a situazioni non elencate espressamente ma ritenute dalla commissione di particolare gravità o da cui derivino situazioni di grave disagio socio-economico l'importo del sussidio sarà determinato, a discrezionalità della Commissione, fino a un massimo di € 10.000,00.

Art. 6 *Costituzione del fondo*

1. Il Fondo di solidarietà e per fini assistenziali è finanziato dall'Ateneo annualmente su apposito capitolo di bilancio. Il Fondo è integrato dal contributo volontario dei dipendenti, il cui importo minimo è stabilito in sede di contrattazione collettiva integrativa.
2. Gli eventuali residui annui vanno ad incrementare l'importo relativo al finanziamento del Fondo per l'anno solare successivo.

Art. 7

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento "Fondo di solidarietà", emanato con D.R. n. 1593 del 26/05/2000 e successive modificazioni, che continua ad applicarsi alle domande pervenute fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Allegato A

Valore ISEE ordinario del nucleo familiare di appartenenza	Percentuale di riconoscimento del sussidio
fino a € 32.000,00	100 %
da € 32.000,01 a € 40.000,00	90 %
da € 40.000,01 a € 48.000,00	80 %
superiore a € 48.000,00	50 %